



## DICHIARAZIONE IVA 2016: VISTO DI CONFORMITÀ

**CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ DICHIARAZIONE IVA 2016 (ANNO 2015)<sup>12</sup>**

Per attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti si dà atto di seguito dell'attività di controllo svolta<sup>3</sup>.

ANNOTAZIONI PRELIMINARI<sup>4</sup>:

<p>SOGGETTO ABILITATO AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ<sup>5</sup></p>	<p><input type="checkbox"/> Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  <input type="checkbox"/> Consulenti del Lavoro;  <input type="checkbox"/> periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;  <input type="checkbox"/> i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.  <input type="checkbox"/> sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile<sup>6</sup></p>
---	---

<sup>1</sup> L'art. 10 del DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 così come modificato dal DL n.16/2012, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione **crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui** hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

<sup>2</sup> Nel porre in essere i necessari controlli per il rilascio del visto di conformità si deve far riferimento alle istruzioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E e 12.3.2010, n. 12/E.

<sup>3</sup> Art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

<sup>4</sup> La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA fornita nella Circolare n. 57/E, va considerata esemplificativa e non esaustiva quindi, se necessario, va integrata dal soggetto che appone il visto con lo specifico caso analizzato.

<sup>5</sup> **I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall'art. 35, D.Lgs. n. 241/97, e sono:**

- i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- i Consulenti del Lavoro;
- i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
- i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

<sup>6</sup> Per le **società di capitali** che sono soggette al controllo contabile (**art. 2409-bis c.c.**) il visto di conformità può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile (che attesti l'esecuzione dei controlli previsti).

<p>CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le scritture contabili devono essere tenute dal soggetto che appone il visto;</li> <li><input type="checkbox"/> la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto<sup>7</sup>.</li> <li><input type="checkbox"/> Società di servizi<sup>8</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Casi particolari<sup>9</sup></li> </ul>
<p>VERIFICA ADEGUATEZZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA<sup>1011</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione;</li> <li><input type="checkbox"/> Il massimale della polizza, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e non deve essere inferiore a 3.000.000,00<sup>12</sup>;</li> <li><input type="checkbox"/> La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;</li> <li><input type="checkbox"/> La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori</li> </ul>

<sup>7</sup> Come disposto dall'art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 23.12.2009, n. 57/E**, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato **anche** quando sono tenute e predisposte:

⇒ **direttamente dal contribuente;**

⇒ da una **società di servizi di cui uno o più** professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.

<sup>8</sup> In riferimento alle **società di servizi**, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E precisa che:

⇒ in presenza di più di 2 soci *“tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all'apposizione del visto di conformità”*;

⇒ il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati *“deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto”*. In mancanza di tale requisito temporale si configura un'ipotesi di **tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato** al rilascio del visto con conseguente possibilità, per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero a un professionista abilitato.

<sup>9</sup> Nella Circolare n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate consente al contribuente di *“rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”*, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In tal caso, il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Nella C.M. 32/E/2014, è stato chiarito che anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità, sia oggettivamente impossibilitato, il contribuente può *“rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”*. Se, in attuazione di specifiche disposizioni di legge o, per atto d'autorità, sia revocato l'incarico al soggetto tenuto al controllo contabile, il visto può essere apposto da un CAF imprese o da un professionista abilitato (ad esempio, sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile da parte di un commissario straordinario, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria).

<sup>10</sup> Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità.

<sup>11</sup> A decorrere dal 13.12.2014, l'art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, ha previsto l'aumento del massimale a 3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80).

<sup>12</sup> Come previsto dall'art. 6, DM n. 164/99.

	<p>commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo<sup>13</sup>.</p>
<p><input type="checkbox"/> REGOLARE ISCRIZIONE NELLELENCO DEI CERTIFICATORI<sup>14</sup></p>	<p><input type="checkbox"/> Soggetto già iscritto che comunica l'adeguamento della polizza assicurativa<sup>15161718</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Nuova iscrizione<sup>1920</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Soggetto in possesso dei requisiti necessari<sup>21</sup></p>

<sup>13</sup> A seguito delle novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere anche il **completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale**. Si ricorda che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF - professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, ove l’errore non sia imputabile a quest’ultimo.

<sup>14</sup> Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare **iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati** tenuto dalla **Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate**.

<sup>15</sup> I professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateizzato.

<sup>16</sup> **Nota della DRE Lombardia del 1.12.2012:** l’invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R ovvero tramite pec. La mancata trasmissione della prescritta documentazione sarà comunicata all’interessato, con invito alla regolarizzazione, prima della cancellazione dall’elenco per rinuncia dello stesso;

<sup>17</sup> **Nota della DRE Piemonte del 25.1.2012:** L’invio va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza tramite consegna a mano, raccomandata A/R, fax, e-mail / pec. In caso di inottemperanza entro il predetto termine il soggetto sarà cancellato per rinuncia all’iscrizione.

<sup>18</sup> Il mancato rispetto di tale termine comporterà che il professionista non potrà apporre il visto e sarà cancellato dall’elenco; tuttavia lo stesso può nuovamente iscriversi producendo una nuova e completa comunicazione ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 164/99.

<sup>19</sup> Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel **Comunicato stampa 24.2.2010:**

⇒ “*tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione*”.

<sup>20</sup> La comunicazione da inviare per effettuare l’iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:

- ⇒ la richiesta di essere inserito nell’elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- ⇒ i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA;
- ⇒ il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale;
- ⇒ la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- ⇒ la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- ⇒ la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999);
- ⇒ la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ⇒ garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale.

<sup>21</sup> Il soggetto che è già in possesso dei requisiti necessari per l’apposizione del visto di conformità ai fini del credito IVA, non deve porre in essere alcun ulteriore adempimento preventivo ai fini del rilascio del visto di conformità sulle altre dichiarazioni, con l’accortezza di verificare che il massimale della propria polizza assicurativa sia adeguato.

## I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE<sup>22</sup>

<b>Cliente:</b>	<b>n. partita iva:</b>			
<b>Codice attività<sup>23</sup>:</b>	<b>Descrizione attività:</b>			
		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NOTE</b>
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2016 (quadro VA, rigo VA2) corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2016 (quadro VA, rigo VA2) corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA</b>				
Direttamente dal professionista		<input type="checkbox"/>		
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista		<input type="checkbox"/>		
Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista		<input type="checkbox"/>		
Direttamente dal CAF imprese		<input type="checkbox"/>		
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF		<input type="checkbox"/>		

<sup>22</sup> Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E:

- ⇒ il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente;
- ⇒ il controllo implica la verifica:
  - ✓ della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  - ✓ della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione;
  - ✓ l'attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA.

<sup>23</sup> Il professionista dovrà verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007.

Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)		<input type="checkbox"/>	
<b>Le scritture contabili obbligatorie ai fini IVA sono tenute e conservate regolarmente<sup>24</sup></b>			
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Registro fatture emesse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro corrispettivi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro acquisti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I dati esposti nel mod. IVA 2016 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA <sup>25</sup>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Controllo liquidazioni periodiche<sup>26</sup></b>			
<b>CONTRIBUENTE MENSILE</b>			
		<b>IMPORTO</b>	<b>DATA VERSAMENTO</b>
gennaio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
febbraio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
marzo-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
aprile-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
maggio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
giugno-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
luglio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
agosto-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
settembre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
ottobre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		

<sup>24</sup> Ai fini del rilascio del visto di conformità del credito IVA annuale, l’Agenzia delle Entrate richiede al “certificatore” l’esecuzione dei seguenti controlli:

- ⇒ il controllo documentale;
- ⇒ la conservazione della documentazione.

<sup>25</sup> È necessario verificare l’integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA “**destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione**” sia pari o superiore al volume d’affari.

<sup>26</sup> E’ anche opportuno procedere al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL).

novembre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
dicembre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CONTRIBUENTE TRIMESTRALE<sup>27</sup></b>			
		<b>IMPORTO</b>	<b>DATA VERSAMENTO</b>
1° TRIMESTRE 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
2° TRIMESTRE 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
3° TRIMESTRE 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
4° TRIMESTRE 2015/SALDO IVA 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2016 <sup>28</sup> ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Al mod. IVA 2015 è stato apposto il visto di conformità <sup>29</sup> ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare del credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015 regolarmente presentato in via telematica <sup>30</sup> :			<b>Euro</b> _____
di cui richiesto a rimborso			Euro _____
di cui riportato nel 2015			Euro _____

<sup>27</sup> E' anche opportuno procedere al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e dei relativi versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL).

<sup>28</sup> E' necessario procedere a verificare che le liquidazioni IVA periodiche trovino riscontro nella Dichiarazione IVA 2016.

<sup>29</sup> In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti, è necessario procedere alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.

<sup>30</sup> In presenza di un credito IVA formatosi in anni precedenti, è necessario procedere alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.

Fattispecie che ha generato il credito IVA <sup>3132</sup>			
		SI	NO
Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il credito IVA 2015 è superiore al volume d'affari <sup>33</sup> ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se sì, è stata effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA <sup>34</sup> ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare IVA detratta nel 2015?		<b>Euro</b> _____	
Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell'IVA detratta nel 2015)?		<b>Euro</b> _____	
Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro _____ <sup>35</sup>			
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data	
Imponibile	IVA	Totale	

<sup>31</sup> Va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza:

- ⇒ prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- ⇒ di operazioni non imponibili;
- ⇒ di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- ⇒ di operazioni non soggette all'imposta;
- ⇒ di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

<sup>32</sup> La Circolare n. 12/E precisa che:

- ⇒ il "certificatore" deve specificare "quali fattispecie hanno generato l'eccedenza di imposta anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l'eccedenza di imposta, in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto [...]".

<sup>33</sup> È necessario verificare l'integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili nel caso particolare in cui il credito IVA "destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione" sia pari o superiore al volume d'affari.

<sup>34</sup> È necessario verificare l'integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili

<sup>35</sup> Nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d'affari, l'Agenzia ritiene sufficiente verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno. Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le fatture d'acquisto, bensì anche per le fatture emesse.

<b>Prot. reg. acquisti</b>	<b>Fattura n./Fornitore</b>	<b>Data</b>	
<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>	
<b>Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro _____<sup>36</sup></b>			
<b>Prot. reg. vendite</b>	<b>Fattura n./Cliente</b>	<b>Data</b>	
<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>	
<b>Prot. reg. vendite</b>	<b>Fattura n./Cliente</b>	<b>Data</b>	
<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>	
<b>Prot. reg. vendite</b>	<b>Fattura n./Cliente</b>	<b>Data</b>	
<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>	
<b>Rimborso IVA<sup>3738</sup></b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 15.000 è stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>36</sup> Nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d'affari, l'Agenzia ritiene sufficiente verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno. Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato non solo per le fatture d'acquisto, bensì anche per le fatture emesse.

<sup>37</sup> Per i soggetti "non a rischio" che chiedono il rimborso del credito IVA, per importi superiori a € 15.000, è possibile non prestare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

<sup>38</sup> Con la C.M. 32/E/2014 l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito "il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili", evidenziando che:

- ⇒ l'apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per quest'ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- ⇒ il limite di € 15.000 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso.

Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore			
<b>Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo</b>			
<input type="checkbox"/> <b>COMPENSAZIONI E RIMBORSI ANNUALI E TRIMESTRALI<sup>39</sup></b>		<input type="checkbox"/> <b>RIMBORSI IVA<sup>4041</sup></b> <input type="checkbox"/> <b>COMPENSAZIONI<sup>42</sup></b>	
Data _____		Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese	

<sup>39</sup> Da evidenziare che l'utilizzo dell'eccedenza IVA va gestita separatamente a seconda che venga richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

<sup>40</sup> Nella C.M. 32/E/2014, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo della soglia di 15.000,00, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (cfr risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000).

Dunque, se nel periodo d'imposta 2015 un contribuente ha presentato tra modelli TR chiedendo a rimborso 14.000,00 euro e dalla dichiarazione IVA 2016 emerge un'eccedenza di 5.000,00 euro da chiedere a rimborso si dovrà munire la dichiarazione IVA 2016 del visto di conformità (per i contribuenti a rischio sarà necessario, in luogo del visto di conformità, presentare idonee garanzie).

<sup>41</sup> Per l'eccedenza di credito trimestrale richiesta a rimborso attraverso il Modello TR, se si è esonerati dalla presentazione della garanzia, nella casella 3, del rigo TD8 del Modello TR, si dovrà indicare:

- ⇒ il codice 1 se l'istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c).

In riferimento al suddetto codice, si ricorda che se si è esonerati dalla presentazione della garanzia per le richieste di rimborso dell'eccedenza IVA per importi superiori ad euro 15.000,00, per i contribuenti non a rischio, se all'istanza viene apposto il visto conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i contribuenti c.d. a rischio, ovvero i soggetti che:

- ⇒ esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012;
- ⇒ i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;
  2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non l'importo di Euro 1.500.000;
  3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000;

è sempre richiesta la presentazione della garanzia per la richiesta di rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00.

<sup>42</sup> Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014 (e ancora prima dalla C.M. 1/E/2010), i "limiti" per le compensazioni devono essere calcolate distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.

Ciò significa che il contribuente ha a disposizione due distinti plafond:

- uno relativo al credito IVA annuale;
- uno relativo al credito IVA trimestrale.

Va altresì evidenziato che con il Provvedimento n. 39968 del 20 Marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile per le richieste di rimborso/compensazione a partire del primo trimestre 2015. In tale modello non si prevede la richiesta dell'apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro.